



93^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma della Consigliera Montella

Linee di indirizzo volte alle attività di gestione, accertamenti e riscossione della tassa sui rifiuti (Ta.ri).

PREMESSO CHE

Con la contemporanea soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani la Tarsu (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicata fino al 1997) è stata istituita una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti dovuta dal proprietario o dal detentore di un immobile in ragione della superficie dei locali posseduti, sulla base di un coefficiente fissato con regolamento comunale; il gettito complessivo della tariffa doveva coprire una quota variabile fra il 50 e il 100 per cento del costo del servizio dei rifiuti (stimato con regolamento da ciascun Comune sulla base di criteri indicati nella legge con il citato D.P.R. n. 158 del 1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Il passaggio al sistema tariffario è stato disposto dal D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ("decreto Ronchi"), nel quadro di una completa riformulazione della disciplina ambientale sui rifiuti volta a recepire nel nostro ordinamento i principi comunitari del tipo "**chi inquina paga**" (polluter pay principle) e quello dell'integrale copertura dei costi del servizio (full recovery cost).

Dal 1998 è entrata in vigore la TIA (Tariffa di igiene ambientale) Roma con DC n. 24 del 3 marzo 2003 ha disposto la TIA dal 1 gennaio 2003 dando applicazione e riscossione della tariffa ad AMA S.p.A. (attraverso la convenzione e il disciplinare), articolata in due componenti: una quota fissa, determinata in base alla superficie e al numero di componenti del nucleo familiare, e una quota variabile, esclusivamente dipendente dal numero di componenti del nucleo familiare; nel calcolo delle due componenti erano utilizzati coefficienti statistici determinati in base alla quantità e qualità media dei rifiuti prodotti per unità di superficie. Il gettito della TIA doveva coprire l'intero costo del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, compresi gli oneri accessori (quali le spese di spazzamento delle strade).

Con la deliberazione consiliare n. 24 del 2003 la società AMA S.p.A. è stata individuata quale soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale e con la delibera di giunta n. 452 (23 dicembre 2009) il Comune di Roma ha affidato ad AMA S.p.A. la tariffazione, riscossione e gestione della Ta.ri..

La società AMA S.p.A. è autorizzata all'emissione degli avvisi di pagamento in acconto (bollettazione) sulla base delle tariffe risultanti dal piano finanziario approvato e deliberato in Assemblea Capitolina.

Con l'articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni alla TIA è subentrata la Tares (Tassa sui rifiuti e sui servizi comunali), applicata solo

nel 2013 e poi sostituita a decorrere dal 10 gennaio 2014 dall'imposta unica comunale (IUC) che si articola nel 2014 dalla Ta.ri. (Tassa sui rifiuti) attualmente in vigore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della Tares vigente nel 2013, configurando la tassa sui rifiuti (Ta.ri.) come prelievo forzoso di natura tributaria.

Con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014, è stata istituita la tassa sui rifiuti (Ta.ri.) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio, a decorrere dal 10 gennaio 2014.

TENUTO CONTO CHE

La Ta.ri., agisce ed è assimilabile ad un'imposta patrimoniale e rappresenta l'unica forma di prelievo sulla proprietà dell'abitazione di residenza e il suo importo può essere incrementato dagli enti territoriali (a differenza delle aliquote degli altri tributi locali, che sono bloccate) con effetti redistributivi però peculiari poiché la tassa dipende solo dalla dimensione e non dal valore dell'immobile; il prelievo non discrimina adeguatamente fra famiglie in base alla produzione di rifiuti.

Le modalità di calcolo della Ta.ri. sono definite con delibera da parte di ciascun Comune, contestualmente all'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica e territoriali ed è determinata dal Comune, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. Sulla base del piano finanziario il Comune di Roma determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi e determina l'articolazione tariffaria.

La determinazione della tassa è idealmente divisa in tre fasi. Il primo passaggio consiste nell'individuare e classificare i costi complessivi del servizio, suddividendoli tra fissi (ossia relativi alle componenti essenziali, agli investimenti in opere e ai relativi ammortamenti) e variabili (ossia commisurati alla quantità dei rifiuti conferiti, all'entità del servizio erogato e ai costi di gestione).

In una seconda fase i costi fissi e variabili sono ripartiti fra utenze domestiche e non domestiche. Infine, si procede a definire la quota fissa e la quota variabile riconducibile a ciascuna categoria di utenza (cosiddetto "metodo normalizzato").

L'importo complessivo della Ta.ri. è suddiviso da una parte fissa della categoria delle utenze domestiche privilegiando i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

La parte fissa rappresenta la componente principale del prelievo ed è strettamente legata alla dimensione dell'abitazione. Questo elemento attribuisce a tale componente una connotazione patrimoniale, in considerazione del fatto che la ricchezza immobiliare è fortemente correlata con la superficie abitativa.

La Ta.ri. non colpisce però solo i proprietari e non discrimina fra contribuenti in base alla rendita catastale - che può variare di molto a parità di superficie abitativa - ma unicamente in base alla numerosità del nucleo familiare.

La quota fissa inoltre è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, in particolare deve coprire: i costi di spazzamento e lavaggio delle strade; i costi di accertamento, riscossione e contenzioso; i costi generali di gestione; i costi comuni diversi; gli altri costi; i costi d'uso del capitale.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg prodotta da ciascuna utenza ed è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al

servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La parte variabile deve coprire: i costi di raccolta e trasporto; costi di trattamento e smaltimento; costi di raccolta differenziata; costi di trattamento e riciclo. La parte variabile inoltre è rappresentata da un importo crescente per fascia di numerosità del nucleo familiare: essa è inadeguata a cogliere la quantità di servizio effettivamente resa al contribuente, poiché all'interno di ciascuna fascia tutte le famiglie sono trattate allo stesso modo.

Per le utenze non domestiche in ciascuna delibera sono riportati i coefficienti definiti dal DPR 158/99 per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti di ciascuna categoria (al netto del tributo provinciale) e per descrizione della categoria commerciale.

Per le utenze non domestiche (comunità, attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere) la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune; per la parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Per le utenze domestiche in ciascuna delibera sono stabiliti i coefficienti applicati alle utenze domestiche per la graduazione della tariffa per la gestione dei rifiuti in relazione al numero dei componenti (come da DPR n. 158/99); a partire dal 2018 Roma Capitale, con un apposito allegato 5 riportato in delibera, ha introdotto anche le categorie delle tariffe per le utenze domestiche per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roma. La ripartizione tra le categorie di utenza è assicurata attraverso criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica (art. 49, comma 10 decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22).

Le utenze domestiche ai fini degli occupanti le abitazioni sono ulteriormente suddivise tra residenti e non residenti.

CONSIDERATO CHE

Nel piano finanziario del 2010 (DC n. 57 del 01.07.2010) è stato determinato l'importo di 630 milioni di euro della Tariffa di igiene ambientale per coprire i costi per il servizio di gestione rifiuti, la cui copertura è garantita da ricavi di pari importo derivanti dalla applicazione della tariffa.

Nel piano finanziario del 2011 (DAC Delib. n. 48 del 06.07.2011) predisposto dalla Società AMA S.p.A. per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, i costi per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ammontano a 708 milioni di euro la cui copertura viene garantita da ricavi derivanti dalla Tariffa di igiene ambientale.

Nel piano finanziario del 2012 (DAC Delib. n. 35 del 31.07.2012) predisposto dalla Società AMA S.p.A. si prevede la copertura dei costi per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in 719 milioni di euro (accertata nel titolo primo dell'entrata del Bilancio 2012 di Roma Capitale sulla risorsa economica 1.02.2000 voce economica 0TAC.), la cui copertura viene garantita dai ricavi derivanti dalla Tariffa di igiene ambientale di pari importo.

Con la delibera di AC n. 87 dicembre 2013 i costi per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ammonta ad Euro 744.421.909,00 la cui copertura, anche per effetto dell'allargamento della base imponibile, viene garantita dalle entrate derivanti dal tributo sui rifiuti e sui servizi di pari importo, l'ammontare TARES che se ne ricava nell'allegato 2 è di 719 milioni di euro di cui 314 per utenza domestica e 405 per utenza non domestica.

Con la delibera AC n. 36 di luglio 2014 è stata introdotta la Ta.ri. e stabilito l'importo di 773,96 milioni di euro di cui 337,993 per utenza domestica e 435,967 per utenza non domestica.

Con la delibera AC n. 15 di marzo 2015 è stato stabilito l'importo di 776,106 milioni di euro di cui 343,319 per utenza domestica e 432,787 per utenza non domestica.

Con la delibera n. 7 del commissario straordinario Tronca del 2016 è stato stabilito l'importo di 777,792 milioni di euro di cui 334,444 per utenza domestica e 443,348 per utenza non domestica (per effetto di un errore materiale il valore riportato in delibera differisce per -2.762 nelle utenze domestiche e + 2.762 per quelle non domestiche rispetto al valore calcolato).

Con la delibera n. 3 del 25 gennaio 2017 è stato stabilito l'importo di 771,149 milioni di euro di cui 329,414 per l'utenza domestica e 441,735 per l'utenza non domestica.

Con la delibera n. 34 del 30 marzo 2018 è stato stabilito l'importo 771 milioni di euro di cui 326,906 per utenza domestica e 444,094 per utenza non domestica.

Con la delibera n. 39 del 2019 è stato stabilito l'importo di 763,323 milioni di euro di cui 337,615 per l'utenza domestica e 425,708 per l'utenza non domestica.

Roma Capitale nelle delibere citate non ha mai riportato il numero utenti per tipo di categorie per le utenze non domestiche della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roma.

Roma Capitale soltanto a partire dalla delibera n. 34 del 30 marzo 2018 ha riportato, con un apposito allegato n. 5 "Categorie delle Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roma- Utenze domestiche" - la tariffa al mq e la tariffa anno per le utenze domestiche per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roma.

VISTO CHE

Con delibera di Giunta n. 452 (23 dicembre 2009) il Comune di Roma ha affidato alla SOCIETÀ AMA S.p.A. la tariffazione, riscossione e gestione della Ta.ri..

Con la delibera di Giunta Capitolina n. 42 del 15 marzo 2018 è stato avviato il processo di internalizzazione delle attività di riscossione della Ta.ri. (restano comunque in capo alla SOCIETÀ AMA S.P.A. S.p.A, anche al termine del processo di internalizzazione, le attività di spedizione e stampa degli avvisi bonari e la gestione in supporto di tutte quelle attività connesse alla fase del pagamento spontaneo, alla gestione delle banche dati, all'aggiornamento dell'anagrafica e a quanto connesso alle attività di raccordo con le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti) che saranno in capo a Roma Capitale a decorrere dal primo aprile 2018; Roma Capitale ha assunto la gestione diretta delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti (Ta.ri.), ha nominato il funzionario responsabile della Ta.ri., ha modificato il modello organizzativo degli uffici e servizi allo scopo di articolare con idonea struttura il dipartimento Risorse economiche a supporto del funzionario responsabile della Ta.ri..

Con la delibera n. 42 del 15 marzo 2018 viene costituita una cabina di regia composta dalla Direzione Generale, dal Dipartimento Risorse Economiche, dalle società in house AMA S.P.A. cd AEQua Roma S.p.A., dalla Ragioneria Generale e dal funzionario responsabile della Ta.ri. (eseguita direttiva assessorile per la cabina di regia il 14 novembre 2018 con direttiva n. 5 del 2018),

Con la delibera di giunta n. 103 del 5 giugno 2018 (rispetto alla scadenza prevista 31 marzo 2018) è stata rinnovata alla società SOCIETÀ AMA S.P.A. la convenzione per la gestione della Ta.ri. per il periodo 1 aprile 2018 fino al massimo 31 dicembre 2019 sotto il controllo del nuovo funzionario responsabile del tributo, garantendo certezza dei tributi e continuità operativa per la gestione ordinaria recupero morosità e supporto al contenzioso.

Come prevede l'articolo 9 comma 6 del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (sempre la delibera 33 del 30 marzo 2018) che richiama la società AMA S.p.A. l'articolo 1 comma 654-bis

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 introdotto dall'art. 7, comma 9, legge n. 68 del 2014 si prevede che "tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" quindi i crediti risultati inesigibili relativi ai mancati ricavi vanno considerati perdite e quindi inseriti tra i costi come "maggiori oneri derivanti dalle azioni di riduzione dei crediti" sostenuti da AMA S.P.A..

La forbice tra importi fatturati e quelli effettivamente incassati da AMA S.P.A. si amplia sempre di più come emerge dai dati contenuti nei vari piani finanziari approvati a partire dal 2003 e in particolare dal 2015 compare nel piano finanziario di AMA S.P.A. per la prima volta la voce dei costi comuni diversi per oneri derivanti dalle azioni di riduzione dei crediti tariffa con una crescita del valore di 11 milioni di euro.

Nel piano finanziario approvato nel 2016 i costi comuni diversi sempre per oneri derivanti dalle azioni di riduzione dei crediti tariffa ammontavano a 67,2 milioni di euro con un ulteriore incremento di 15 milioni di euro.

Nel piano finanziario approvato nel 2017 i costi comuni diversi per oneri derivanti dalle azioni di riduzione dei crediti tariffa ammontavano a 78 milioni di euro con un incremento di 11 milioni di euro.

Nel piano finanziario approvato nel 2018 che nei costi comuni diversi per oneri derivanti dalle azioni di riduzione dei crediti tariffa l'importo sale a 90,7 milioni di euro, con un incremento di costi comuni diversi per maggiori oneri derivanti dalle azioni di riduzione dei crediti tariffa di 12,1 milioni di euro.

Nel piano finanziario approvato nel 2019 l'aumento dei costi comuni diversi è rimasto costante (soltanto 300 mila euro) con un ammontare riportato nel piano di 91 milioni di euro di costi comuni diversi per oneri derivanti dalle azioni di riduzione dei crediti tariffa.

Non è possibile conoscere l'importo effettivo dei costi dai crediti risultati inesigibili relativi ai mancati ricavi perché non riportati esplicitamente con una voce specifica nei bilanci di AMA S.P.A..

Con la delibera n. 33 del 30 marzo 2018 si stabilisce nel regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Roma Capitale annualmente, sulla base dell'attestazione dei crediti inesigibili, e prima dell'approvazione del Piano Finanziario della Tariffa, le modalità con le quali la SOCIETÀ AMA S.P.A. dovrà inserire nel Piano medesimo, tra le componenti di costo, l'importo dei crediti di presumibile inesigibilità nonché le partite creditorie inesigibili.

Nel bilancio di AMA sono riportati gli incassi riscossi della tariffa rifiuti. Nel 2012 gli incassi della tariffa ammontavano a 665,7 milioni di euro con una perdita di 53 milioni di euro rispetto alla tariffa stabilita nel piano finanziario, nel 2013 gli incassi sono stati di 685 milioni di euro con una perdita di 33 milioni di euro rispetto alla tariffa stabilita, nel 2014 con una tariffa di 773,9 milioni di euro soltanto 685,9 sono i milioni riscossi effettivamente con una perdita di 88 milioni di euro, nel 2015 con una tariffa di 776,1 milioni di euro soltanto 714 sono stati effettivamente riscossi con una perdita di 62 milioni di euro, nel 2016 con una tariffa in crescita di 777,7 milioni di euro soltanto 651 milioni sono gli incassi riscossi con una perdita di 126 6 milioni di euro, nel 2017 su una tariffa di 771,1 milioni di euro soltanto 654,9 milioni sono stati riscossi con una perdita di 116 2 milioni di euro.

Le perdite effettive, rilevate dal 2012 al 2017 del 60%, sono state di 479,6 e hanno incrementato di conseguenza la Ta.ri. a carico delle utenze domestiche e non domestiche.

Con la delibera n. 3 del 25 gennaio 2017 è stato previsto che dal primo semestre 2017 sarebbe stato avviato il riversamento e/o l'incasso diretto della bollettazione da parte di Roma Capitale delle prestazioni fatturate.

AMA S.P.A. si sarebbe dovuta impegnare a trasmettere una relazione contenente l'attestazione dell'ammontare dei crediti TARI di presumibile inesigibilità entro il 30 settembre di ciascun anno distinti per singola annualità di imposta indicando gli elementi certi e precisi dai quali scaturisca l'inesigibilità.

Roma Capitale stabilisce annualmente, sulla base dell'attestazione dei crediti inesigibili, e prima dell'approvazione del Piano Finanziario Tariffa, le modalità con le quali AMA S.P.A. dovrà inserire nel Piano medesimo, tra le componenti di costo, l'importo dei crediti di presumibile inesigibilità nonché le partite creditorie inesigibili (legge 27 dicembre 2013, n. 147).

In ragione dei motivi espressi in narrativa

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

Di conferire apposito mandato ai competenti organi dell'Amministrazione Capitolina affinché Roma Capitale si attivi tempestivamente:

- A dotare il dipartimento Risorse Economiche del personale necessario all'attuazione delle attività di gestione, accertamenti e riscossione della tassa sui rifiuti così come previsto nella delibera di giunta n. 49 del 2018- per la gestione diretta della tassa sui rifiuti da parte di Roma Capitale;
- A riportare nel bilancio della SOCIETÀ AMA S.P.A. una tavola di dati degli insoluti delle utenze domestiche e non domestiche e il numero di atti necessari al recupero della morosità e contenzioso, per garantire l'efficientamento/abbattimento del monte crediti e garantire la massima trasparenza nella lotta ai morosi.
- A riportare nel bilancio della SOCIETÀ AMA S.P.A. il valore dell'incasso della bollettazione emessa per tipo di prestazioni fatturate relativamente alle utenze domestiche e non domestiche.
- A riportare in un apposito allegato alla delibera della determinazione delle misure della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) il numero di utenti per tipo di categorie commerciali, come da allegato 6, suddivisi per ciascun municipio.
- A combattere l'evasione della Ta.Ri. per le utenze domestiche monitorando l'andamento delle utenze fantasma con l'ausilio delle banche dati disponibili (attraverso l'archivio anagrafico unico nazionale) e monitorando le abitazioni non più abitate dai residenti ma soggette comunque al pagamento della Ta.Ri. (le superfici totali delle abitazioni censite da SOCIETÀ AMA S.P.A. rispetto a quella in possesso dall'agenzia del demanio).
- A bonificare i dati dell'archivio anagrafico per permettere di identificare e valutare le utenze domestiche cessate per effetto dei cambi anagrafici e per le utenze non domestiche per effetto di inizio o cessione attività e da fine attività e combattere l'evasione della Ta.Ri. per le utenze non domestiche utilizzando tutte le informazioni disponibili nelle banche dati (come quella delle Camere di Commercio, ACEA, come le denunce di inizio attività e da fine attività gestite dallo sportello unico attività produttive SUAP etc.) per limitare una possibile fonte di evasione delle utenze non domestiche dovuto alla cancellazione delle partite iva e attivazione delle stesse non tempestivamente assegnate alla società che ne cura la riscossione.
- Ad attivare un protocollo di intesa permanente tra Roma Capitale e la Guardia di Finanza per svolgere controlli sulla regolare effettuazione dei pagamenti da parte dei soggetti titolari di partita IVA e procedere al potenziamento del controllo sulle utenze non domestiche con fatture superiori ai 5000 euro per far emergere importanti fenomeni di evasione.

- A consentire la modalità di pagamento senza addebito di commissione presso gli uffici postali, presso gli sportelli SOCIETÀ AMA S.P.A. esclusivamente con POS.
- A intestare la ricevuta di versamento della bollettazione al conto corrente della tesoreria di Roma Capitale per un pieno controllo dei flussi di pagamento della Ta.Ri. a seguito delle nuove modalità operative di riscossione.
- A combattere l'incremento dei relativi crediti inesigibili accumulati negli anni e predisporre la riscossione effettiva della tariffa anche con modalità di pagamento elettronico (Nodo Pago@PA) con la ricevuta di versamento intestata al conto corrente della tesoreria di Roma Capitale.
- A riportare nel bilancio della SOCIETÀ AMA S.P.A. in maniera specifica l'importo dei costi relativi ai mancati ricavi dei crediti di inesigibilità nonché le partite creditorie inesigibili dalla Ta.Ri. (legge 27 dicembre 2013, n. 147) così come previsto nella relazione contenente l'attestazione dell'ammontare dei crediti Ta.Ri. di presumibile inesigibilità entro il 30 settembre di ciascun anno distinti per singola annualità di imposta, indicando gli elementi certi e precisi dai quali scaturisca l'inesigibilità, sia la natura dei crediti inesigibili, sia le attività messe in atto per le azioni di recupero dei crediti e sia l'ammontare a consuntivo dei crediti considerati definitivamente inesigibili.
- A garantire la qualità e l'aggiornamento dell'anagrafica degli utenti da cui scaturiscono i bollettini di pagamento del tributo, prevedendo un'unica piattaforma informatica integrata con i sistemi informativi della gestione entrate centralizzata presso il Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale a cui siano collegati i soggetti predisposti alla riscossione della TARI per ciascuna competenza, SOCIETÀ AMA S.P.A., Dipartimento risorse economiche e Aequa Roma (Delib. A.C. n. 78/2010), per la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria, extra-tributaria e patrimoniale di Roma Capitale per avviare tutte le modalità di controllo della tariffa.
- A valutare l'opportunità di stabilire agevolazioni del tributo Ta.Ri. in base al principio di "chi inquina paga", sancito a livello comunitario, in cui si realizzi direttamente o indirettamente una riduzione nella produzione dei rifiuti.
- A definire con l'Assessorato all' Ambiente l'individuazione circostanziata dei casi in cui trovi applicazione nella disciplina del contratto di servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana tra Roma Capitale e SOCIETÀ AMA S.P.A. S.p.A. per la definizione dei tempi e le modalità di rimborso da parte della SOCIETÀ AMA S.P.A. per grave mancato svolgimento del servizio raccolta rifiuti, certificato dalla ASL quale autorità sanitaria regionale tenendo conto del contratto in essere, che ne prevede le norme di controllo e penali, quando il servizio è erogato al di sotto dell'80% delle sue capacità potenziali a livello generale, e per due settimane consecutive a livello particolare di una determinata area territoriale (AET) per le quantità previste di raccolta per tutte le tipologie di rifiuto (plastica, carta, olio, vestiti, umido, ferro, ingombranti, etc.).
- A definire con l'Assessorato competente criteri in base al valore dell'immobile per rendere equa la Ta.Ri., a favore delle famiglie più povere poiché la tassa è calcolata solo in base alla dimensione dell'immobile; e considerare criteri oggettivi in base alla produzione effettiva di rifiuti sul prelievo per discriminare adeguatamente fra famiglie.